



PROVINCIA
DI ROMA

Assessore alle Politiche dell'Agricoltura

www.provincia.roma.it



CANI E GATTI:

ISTRUZIONI DI CONVIVENZA

LA PROVINCIA DI ROMA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI





LA PARTE
BUONA
DELLE TASSE

con il 5xmille alla LAV
puoi realizzare il desiderio di
salvare gli animali

CODICE FISCALE
80426840585



Nei moduli 730, Unico e CUD
cerca il riquadro dedicato alle associazioni non lucrative di utilità sociale,
inserisci il codice fiscale della LAV 80426840585 e poi firma.

LAV - Viale Regina Margherita, 177 - 00198 Roma - Tel. 064461325 - www.5xmille.lav.it





Prefazione

Grazie alle iniziative della Provincia di Roma, non solo il capoluogo ma anche vari Comuni possono oggi contare su un proprio *Regolamento comunale a tutela degli animali*.

Ed è per questo che a distanza di otto anni dalla loro prima diffusione e vista la continua evoluzione della normativa in materia, abbiamo ritenuto importante procedere ad un attento aggiornamento, adeguare e migliorare le *Linee Guida*, già approvate dalla nostra Giunta, nonché dar loro un nuovo impulso, affinché queste normative locali siano più efficaci per migliorare il rapporto quotidiano con le altre specie viventi.

I Regolamenti comunali per la tutela degli animali, infatti, sono di grande importanza per l'intervento su diverse aree non codificate da leggi nazionali o regionali.

Più chiarezza quindi e più strumenti per il cittadino nei rapporti con le Amministrazioni locali, le Polizie municipali, i veterinari delle AUSL, le Guardie zoofile. Abbiamo inoltre voluto inserire indicazioni, obblighi, diritti e doveri, previsti e da rispettare, in particolar modo riguardo agli animali domestici e comunque a tutti quelli con cui più facilmente entriamo in contatto.

Ricordiamo che in questi ultimi anni anche il Trattato Europeo di Lisbona ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti e ha impegnato gli Stati membri ad adottare politiche conseguenti.

Questo dunque è il nostro contributo come Amministrazione Provinciale di Roma.

Aurelio Lo Fazio

Assessore alle Politiche dell'Agricoltura - Provincia di Roma

Prefazione

Sono ormai trascorsi sette anni dall'istituzione dell'*Ufficio Tutela animali* della Provincia di Roma e se oggi, nonostante le difficoltà e l'esiguità dei fondi a disposizione, possiamo trarre un più che positivo bilancio, dobbiamo ringraziare anche quanti, a vario titolo, hanno contribuito offrendo il loro sostegno ed una sempre preziosa collaborazione.

Vogliamo qui ricordare che il programma dell'Ufficio è incentrato su un'attività di sensibilizzazione, educazione ed informazione sulle problematiche legate agli animali da affezione, con lo scopo da un lato di combattere il fenomeno del randagismo affrontato nei diversi aspetti - abbandono, adozioni consapevoli dai canili, sterilizzazione - e dall'altro di favorire la cultura della tutela e del benessere degli animali, per un più corretto approccio all'interno della relazione uomo - animale - ambiente.

Sono così stati realizzati corsi di aggiornamento e formazione professionale per operatori del settore, pubblicazioni, progetti specifici, campagne tematiche; molteplici i progetti per la sterilizzazione gratuita di cani e gatti vaganti, che resta pur sempre uno dei più efficaci strumenti per evitare cucciolate indesiderate, abbandoni e sovrappopolamento di canili e rifugi.

Di rilevante importanza la definizione di *Linee Guida per la realizzazione di Regolamenti comunali sulla tutela degli animali*, che la Giunta Provinciale ha approvato con specifica delibera e che costituiscono una sorta di documento di indirizzo proposto per l'adozione a tutti i Comuni della provincia di Roma, al fine di rendere quanto più possibile omogenee le rispettive disposizioni sul territorio di competenza.

Nel presentare la presente pubblicazione, non possiamo che augurarci che possa riscuotere il medesimo consenso delle due guide che l'hanno preceduta, *L'uomo è il miglior amico del cane?* e *Mici amici*, per le quali continuano a pervenire richieste sia da singoli che da associazioni animaliste, a riprova del desiderio, insito in tutti noi, di meglio conoscere e penetrare il mondo dei nostri amici animali.

Rosanna Cazzella

Dirigente Servizio 1 Dipartimento V



Introduzione

QUATTRO ZAMPE CHE CAMBIANO LA VITA

Scegliere di vivere con un gatto o un cane è senza dubbio un grande atto di amore e porta gioia ogni giorno. Facilita i rapporti sociali e ha una funzione decisamente positiva nell'allentare tensioni e stress. Molti studi hanno dimostrato i considerevoli benefici che la compagnia di un animale può apportare al benessere fisico e psicologico di una persona. E anche per i più piccoli è un'esperienza importante poiché li aiuta nello sviluppo, li responsabilizza, fa conoscere loro la dimensione e il valore della diversità e della solidarietà.

Allo stesso tempo è anche qualcosa che cambia profondamente la vita nella sua essenza quotidiana, per questo è una scelta che va fatta responsabilmente e con la consapevolezza di prendersi un grande impegno, del tutto analogo ai doveri che un genitore ha nei confronti di un figlio.

Questa pratica guida nasce con l'intento di fornire uno strumento utile per chi sceglie di adottare un amico a quattro zampe, e anche per chi già ci vive. Così assieme faremo un piccolo viaggio, dove scopriremo come comportarsi nel migliore dei modi, in ogni occasione. Conoscere le regole di corretta convivenza e i suoi bisogni etologici è fondamentale per rispettare il nostro amico e integrarlo al meglio nella società.

Buona lettura.

Gianluca Felicetti

Presidente LAV

ADOTTARE UN CANE O UN GATTO



PERCHÉ ADOTTARE

Gli animali sono esseri viventi che ci chiedono solo una cosa: essere amati. Non sono oggetti, né tanto meno merce di scambio. Se vogliamo allargare la nostra famiglia, facciamoci guidare dalle uniche cose che davvero contano: l'amore e il senso di responsabilità.

Ecco perché, laddove ci sono oltre 200.000 cani nei canili e quasi 3 milioni di gatti senza famiglia, la scelta dell'adozione è davvero l'unica via perseguibile, sia a livello etico sia a livello morale.

Non solo perché daremo una seconda possibilità di vita e felicità a un animale che se la merita, ma anche perché così faremo un atto concreto per combattere il randagismo e contro il traffico illegale di cuccioli dall'est Europa.

Fate un giro nei canili e guardate negli occhi i cani che stanno chiusi nei box. A un certo punto, uno di questi sguardi vi entrerà nel cuore, e saprete che quel cane ha scelto voi. È una magia, e nei canili questa magia succede tutti i giorni. Anche per i gatti non privatevi di questa magia entrando in un negozio: quelli senza famiglia sono numerosissimi.

ADULTO O CUCCILO?

Girando nei canili troverete cani di ogni razza e dimensione. Meticci. Cuccioli e cani adulti.

Abbiamo detto che sono il cuore e il senso di responsabilità che vi devono guidare, e non una scelta estetica. Sappiamo però che la maggior parte delle persone desiderano adottare un cucciolo. È una scelta ancora più impegnativa, in quanto il cucciolo richiede tutta una serie di attenzioni e cure educative di cui molto spesso un cane o un gatto adulto non necessitano.

I cuccioli, inoltre, sono più facilmente adottabili.

Se siete davvero guidati dal cuore, prendete in considerazione anche l'adozione di un cane o di un gatto adulto. Frequentemente lo troverete già abbastanza educato e inoltre nutrirà nei vostri confronti una gratitudine unica, dovuta al ricordo dei traumi passati. Per lui non sarete solo un compagno insostituibile, ma un salvatore.

VOGLIO ADOTTARE

Una volta in canile o in gattile, oltre che dal cuore fatevi guidare anche dall'aiuto di uno dei volontari. Vi saprà indicare quale animale fa di più al caso vostro e della vostra famiglia.

Alcune persone si fanno trascinare dall'entusiasmo del momento e poi si accorgono di non poterlo gestire e lo trascurano o peggio, lo riportano in canile o in gattile dopo qualche tempo: per l'animale è un ennesimo trauma e un dolore fortissimo. Non infliggeteglielo.

Solo quando sarete veramente sicuri, firmate tutte le carte e iniziate una nuova vita.



VIVERE CON UN CANE O UN GATTO



GLI ITALIANI E I 4 ZAMPE

Un sondaggio Eurispes ha dimostrato che:

- l'87,2% degli italiani nutre nei confronti degli animali un sentimento positivo;
- il 35,9% ha un sentimento basato sul rispetto;
- il 41,7% degli italiani ha almeno in casa un animale domestico;
- il 29,8% ne ha uno solo.

Tra quanti ne possiedono di più, le percentuali maggiori di intervistati sostengono di ospitare in casa da due (30,9%) a tre (13%) amici non umani.

- il 48,4% di chi vive con un animale, condivide la vita con un cane;
- il 33,4% vive con un gatto.

In che percentuale volete entrare?

BENVENUTI A CASA

La vostra casa sta per diventare anche la casa del vostro amico a quattro zampe. Preparatela con una cuccia confortevole, con le ciotole per il cibo e per l'acqua e con qualche giochino che farà sentire il vostro amico subito benvenuto. Il resto dipende da voi.

A CASA – EDUCAZIONE E BENESSERE

IL CANE

Prendersi cura ed educare un cane richiede costanza e il rispetto di alcune piccole regole fondamentali che renderanno la vostra convivenza sempre più piacevole e divertente.

- Tenete la cuccia lontano dalla porta: disincentiverà atteggiamenti aggressivi ed eccessivamente territoriali, ed eviterete che il cane abbaia ogni volta che un vostro vicino passa.

- Abituate il cane a stare nella sua cuccia e cercate di evitare, almeno per i primi periodi, i piani rialzati: eviterete che il cane sviluppi atteggiamenti dominanti verso il territorio e voi. Anche durante la notte è importante che il cane abbia il suo spazio.
- Dategli da mangiare solo dopo che voi avrete finito e non lasciate il cibo a disposizione tutto il tempo: si mangia solo alle ore prestabilite!
- Abituate gradualmente il cane a stare da solo in casa e non lasciatelo per troppo tempo (massimo 6 ore). Fate attenzione a non lasciare prodotti chimici o farmaci alla sua portata.
- Fategli fare passeggiate quotidiane: sfogherà le sue energie, si relazionerà con il mondo esterno e condividerà con voi esperienze piacevoli.
- Raccogliete sempre le deiezioni quando lo portate a passeggio: è un obbligo e i marciapiedi imbrattati rappresentano una delle maggiori cause di intolleranza verso gli animali.
- Educatelo con dolcezza: premiate con bocconcini prelibati i suoi comportamenti positivi e cercate di distrarre il cane facendolo concentrare su di voi quando vi accorgete che qualcosa lo rende nervoso. Quando è in giardino cercate di evitare che veda costantemente chi passa: disincentiverete l'abbaio ed eviterete che si innervosisca o entri in ansia.
- Non punite lo ricorrendo a metodi tradizionali - alcuni dei quali sono fuorilegge - come pedate o percosse, foglio di giornale, rumore improvviso. Non solo: la violenza può incentivare l'aggressività. Per il cane la fine del gioco o dargli vostre spalle sono sufficienti a disincentivare un certo atteggiamento.
- Non usate mai collari elettrici o con punte: sono vietati. E non tenetelo a catena.
- Educate il cane a non raccogliere cibo in strada: i bocconi avvelenati sono un rischio reale e possono essere letali.
- Non lasciate mai il cane in auto, ed evitate di legarlo fuori dai negozi se non avete la possibilità di controllarlo costantemente.
- Non sottovalutate certi aspetti comportamentali quali il morso, il ringhio, fenomeni di aggressività verso persone e altri animali, l'eccesso di paura, e rivolgetevi a uno specialista, come un veterinario comportamentalista o a un educatore cinofilo che utilizzi metodi dolci.
- Portatelo regolarmente in visita da un veterinario.



QUANDO SI DECIDE DI VIVERE CON UN CANE È OBBLIGATORIO:

- **provvedere all'identificazione e alla registrazione nel secondo mese di vita nell'Anagrafe canina** del Servizio Veterinario pubblico competente per territorio, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione Lazio con la legge n. 34 del 1997 e all'Ordinanza del Ministero della Salute concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina (G. U. n. 198 del 25 agosto 2012) di cui, considerata la scadenza a Febbraio 2013, auspichiamo a breve una legge che ne renda definitivo il contenuto normativo*. L'identificazione consiste nell'inoculazione di un **microchip**, un piccolo dispositivo elettronico innocuo da iniettarsi sotto la cute nella parte sinistra del collo, che contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane e il suo proprietario. L'iscrizione e l'inserimento del microchip si possono effettuare sia presso il Servizio veterinario pubblico che presso un medico veterinario libero professionista abilitato. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. È comunque opportuno munire l'animale anche di una **medaglietta di riconoscimento** con un numero telefonico da contattare in caso di smarrimento;
- **comunicare**, al Servizio Veterinario pubblico, entro i tempi stabiliti dalla legge Regionale n. 34 del 1997, ogni **variazione di proprietà, cambio di residenza, smarrimento e decesso dell'animale**.
In caso di **smarrimento** è opportuno anche recarsi ai rifugi per animali della zona.

* Aggiornamenti sull'Ordinanza e su altre eventuali nuove normative a tutela di cani e gatti saranno pubblicati sul sito www.lav.it

Smarrimento e morte

massimo entro 15 giorni

Cambio di residenza

massimo entro 30 giorni

**Variazione della proprietà,
della detenzione, della titolarità**

massimo entro 15 giorni

IL GATTO

Sebbene considerato un animale più indipendente del cane, anche il gatto richiede particolari cure e attenzioni:

- Mettetegli a disposizione una lettiera, in un luogo appartato e lontano dalle sue ciotole.
- Somministrategli i pasti più volte al giorno e a temperatura ambiente. Tenete sempre a sua disposizione due ciotole: una per l'acqua e l'altra per il cibo.
- Dategli la possibilità di muoversi liberamente per la casa e riservategli delle zone per il gioco e per il riposo.
- Procuratevi un tiragraffi, evitando così che si sfoghi su poltrone o tende.
- Prima di permettergli un eventuale accesso all'esterno, tenetelo in casa il tempo sufficiente perché comprenda che quello è il suo territorio e che lì deve tornare.
- Lasciategli sempre dei giochini a disposizione e dedicategli un po' di tempo ogni giorno.
- Fate molta attenzione alle piante ornamentali: la stella di natale, il rododendro, la diffenbachia e l'oleandro, ad esempio, sono velenose per il gatto.
- Non utilizzare mai topicidi, lumachicidi o fertilizzanti per le piante: per il gatto possono essere letali.
- Portatelo regolarmente in visita da un veterinario.

Sebbene per il gatto non vi sia alcun obbligo di identificazione, questa è comunque utile e possibile o dotandolo di passaporto europeo rilasciato dai Servizi Veterinari pubblici (anche se non lo si porterà mai all'estero) oppure iscrivendolo all'Anagrafe Nazionale Felina.

Il servizio, attivato su base volontaria, ha la finalità di favorire il controllo della demografia felina, contrastare l'abbandono e agevolare il ricongiungimento del gatto con la sua famiglia in caso di smarrimento. L'Anagrafe Nazionale Felina, non sostituisce però gli obblighi e gli adempimenti amministrativi dovuti nei confronti delle autorità competenti, nel caso quindi si decida di viaggiare all'estero con il gatto ci si dovrà comunque rivolgere al Servizio Veterinario pubblico competente per territorio.

Per informazioni sull' Anagrafe Nazionale Felina:

www.anagrafenazionalefelina.it

IN CASO DI SMARRIMENTO - IL CANE

L'eventualità dello smarrimento è di certo qualcosa che ci terrorizza. Se dovesse però succedere è bene mantenere la calma e fare tutto il possibile per ritrovare il nostro amico:

- Segnalate immediatamente lo smarrimento alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario pubblico.
- Tappezzate la zona (anche limitrofa) con locandine il più dettagliate possibile, con tanto di foto e numero di telefono. Affiggetele anche nei bar, nelle edicole, negli ambulatori veterinari: ovunque.
- Non limitate la ricerca alla zona dello smarrimento: il cane può percorrere molta strada.
- Inviare l'appello a radio e giornali locali, oltre a contattare le associazioni animaliste e zoofile della zona e i veterinari.
- Recatevi personalmente in canili e rifugi.

IN CASO DI SMARRIMENTO - IL GATTO

Come nel caso di smarrimento del cane, è necessario tappezzare di locandine la zona e quelle circostanti, visitare le strutture di accoglienza e chiedere a radio e giornali di diffondere l'appello per la sua ricerca.

Per la legislazione che regola il corretto modo di convivere con un cane o con un gatto, consultate il capitolo "Le leggi. Convivere a norma".

IL CONDOMINIO E I VICINI DI CASA - IL CANE E IL GATTO

Anche se i contenziosi tra condomini pullulano di animali accusati di sporcare gli spazi comuni, di abbaiare ecc, ricordatevi che non è possibile proibire la presenza di animali nei condomini a meno che all'atto dell'acquisto, o della locazione, fosse menzionata l'esistenza di un regolamento di tipo contrattuale con esplicito divieto di detenere animali, regolamento che per avere efficacia vincolante deve essere menzionato ed esplicitamente accettato negli atti di acquisto o di locazione.



Molto spesso i contenziosi si basano su esagerazioni frutto di acredini tra umani: non permettete che il vostro amico ne paghi le conseguenze perché la legge vi tutela (consultate il capitolo “Leggi” per ogni dettaglio).

Potete comunque fare molto per evitare che sorgano problemi. È importante educare il proprio animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni, raccogliere sempre le deiezioni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza, in modo da evitare il disturbo dei vicini. Il miglior modo è seguire semplici regole di educazione in modo da garantire al cane e al gatto il benessere psico-fisico e un buon rapporto con le persone.

LE MINACCE

Se un condomino o un vicino rivelasse l'intenzione di nuocere al cane o al gatto, anche non di proprietà, o manifestasse propositi di avvelenamento è possibile presentare una denuncia - querela alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o al Corpo Forestale dello Stato per minaccia ex articolo 612 del Codice penale che punisce a querela della persona offesa “*chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto*”, in relazione all'articolo 544-bis del Codice penale (uccisione di animali). Consultate anche il paragrafo “Minacce di avvelenamento” nella sezione “Bocconi avvelenati” all'interno del capitolo “Leggi”.



PRENDERSI CURA DI UN CANE O UN GATTO

Come abbiamo detto, è fondamentale al benessere del nostro amico garantire visite regolari dal veterinario. Preoccupatevi di vaccinarlo regolarmente e di prevenire le malattie, ad esempio munendo il cane del collare contro zanzare e pappataci durante l'estate.

Parlando di prevenzione è opportuno spendere qualche parola in più sulla sterilizzazione.



STERILIZZAZIONE

C'è chi ancora nutre dubbi, ma è ormai dimostrato che cani e gatti sterilizzati godono di ottima salute e non ingrassano, se seguono una dieta corretta. Non solo, nelle femmine l'intervento riduce di molto il rischio di tumori mammari, elimina quello del cancro uterino e la possibilità di molte altre gravi patologie a danno degli apparati riproduttori. E non è assolutamente necessario che abbiano avuto almeno un parto: possono vivere tranquillamente senza aver mai dato alla luce cuccioli. La precocità dell'intervento è anzi di fondamentale importanza ai fini della prevenzione di numerose malattie cui le femmine possono andare incontro.

STERILIZZAZIONE - I CANI

Pochi lo sanno, ma in natura i canidi selvatici non hanno tutti "diritto" alla riproduzione e molti non si riprodurranno mai.

Tra l'altro con la sterilizzazione si evitano i calori. Andare in calore per una cagnolina è un momento molto faticoso: grandi sbalzi ormonali e anche allontanamento dai giochi con i maschi per almeno un mese. Periodo per lei certamente frustrante.

L'intervento evita inoltre l'insorgere di gravidanze isteriche e di tutto lo stress che esse comportano.

Anche per i maschi la sterilizzazione è decisamente auspicabile in quanto rende il carattere più tranquillo, aiuta a prevenire il cancro alla prostata e impedisce le fughe amorose.

STERILIZZAZIONE - I GATTI

Se viviamo con un gatto o con una gatta che hanno la possibilità di accedere a spazi esterni, oltre a impedire accoppiamenti destinati a incrementare la già troppo fitta schiera dei randagi, l'intervento li proteggerà da infezioni e malattie virali quali la FIV (immunodeficienza, paragonabile all'AIDS umano) e la FeLV (leucemia felina), malattie che si trasmettono attraverso la lotta o l'accoppiamento con gatti affetti da tali patologie.

Ma anche il gatto di casa trarrà grande beneficio dall'intervento: un gatto maschio se non può vivere la sua vita sessuale soffre e la convivenza, a causa dei cattivi odori con cui marcherà il territorio, non sarà serena. E le femmine non miagoleranno e non si lamenteranno più a causa dei ripetuti calori: la loro vita, la vostra, ma anche quella dei vostri vicini, sarà certamente più tranquilla.

STERILIZZAZIONE - SINTESI

È un intervento sicuro che aumenta considerevolmente l'aspettativa di vita di cani e gatti.

È una scelta responsabile anche nei confronti degli sfortunati randagi, perché anche se si riesce a dare una casa a tutti i cuccioli del proprio cane o del gatto (cosa non facile), si toglierà una preziosa possibilità di affidamento a uno dei tanti animali abbandonati.

È un intervento che non previene solo le malattie, ma anche il randagismo. È purtroppo ancora oggi pratica diffusa far nascere gattini e poi abbandonarli nelle colonie feline o in altri luoghi dove già sono presenti gatti altrui. Spesso però l'integrazione è difficile e per i nuovi arrivati scacciati dai componenti della colonia si prospettano giorni di paura e smarrimento, situazione che in molti casi li spinge ad allontanarsi dal gruppo per andare così incontro a pericoli, fame e problemi di sopravvivenza. Anche per i cuccioli di cani abbandonati la vita è fortemente a rischio.

È un intervento che ha un costo, ma bisogna tenere presente che viene fatto una volta sola e, rappresentando un'importante prevenzione, è anche un risparmio nei confronti delle spese che andrebbero affrontate nel caso insorgessero patologie cui cani e gatti non sterilizzati potrebbero andare incontro.



VIAGGIARE CON UN CANE O UN GATTO



Andare in vacanza con il proprio amico a quattro zampe è un'esperienza bellissima e unica. Finalmente le strutture che accolgono animali sono in continuo aumento e i luoghi dove trascorrere del tempo fantastico insieme sono tanti. Consultate i siti www.lav.it e www.vacanzea4zampe.info per trovare consigli utili per le vostre vacanze.

Ciò che conta, come sempre, è organizzarsi bene e seguire alcune semplici regole. A iniziare dai mezzi di trasporto.

L'AEREO

Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali.

Quando si prenota un viaggio in aereo con il proprio cane o gatto, è opportuno controllare se il volo prevede scali in Paesi di transito con cambi di compagnia aerea o di velivolo, sia perché i trasferimenti da un aeromobile a un altro possono comportare rischi per gli animali stessi (rottura delle gabbiette e smarrimento dell'animale), ma soprattutto perché l'animale può essere bloccato nel Paese di transito per eventuali controlli sanitari o addirittura per il fermo della quarantena. Pertanto, bisogna informarsi preventivamente sugli obblighi sanitari anche del Paese di transito non solo di quelli relativi al Paese di arrivo.

Servizi di trasporto

I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola e guinzaglio. Per quanto riguarda l'accesso a bordo dell'aeromobile di cani e gatti a seguito di un passeggero, non esiste una regolamentazione unica per tutte le compagnie aeree. Ogni compagnia può infatti stabilire la tipologia della gabbietta utilizzata per il trasporto dell'animale, il numero degli eventuali animali accettati in cabina o la possibilità di farli uscire o meno dalla gabbietta, ecc. Generalmente, per ogni volo, è ammesso in cabina un certo numero di animali: cani di piccola taglia

(inferiori a kg. 10 di peso) e gatti (alcune compagnie accettano il classico trasportino altre ne richiedono di particolari). I cani di media o grande taglia, invece, viaggiano nella stiva pressurizzata in apposite gabbie rinforzate. Alcune compagnie garantiscono l'assistenza di personale specializzato, centri di assistenza e di ristoro per gli animali durante gli scali.

NAVI E TRAGHETTI

Le regole possono variare da compagnia a compagnia. Per quanto riguarda brevi traversate su navi e traghetti, alcune compagnie di navigazione, come Tirrenia, richiedono il certificato di buona salute del veterinario per i cani e, nel caso di trasferimenti in Sardegna, è richiesta la vaccinazione antirabbica.

Servizi di trasporto

Sui traghetti i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola, i gatti nell'apposito trasportino.

I cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina con il conduttore previo consenso delle altre persone a bordo.

I cani di taglia grande o media possono alloggiare negli appositi canili di bordo, ma generalmente, è permesso tenerli sul ponte con il proprietario se muniti di guinzaglio e museruola.

*(Fonte Ministero della Salute)

IN TRENO

Le disposizioni di Trenitalia

I cani di piccola taglia, i gatti e altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi nell'apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi **gratuitamente** nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard. E' ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore.

I cani di qualunque taglia, nella misura di uno per ogni singolo viaggiatore e muniti di museruola e guinzaglio, sono ammessi **a pagamento**:

- **sui treni Espressi, IC ed ICN** sia in prima che in seconda classe; **sui treni Freccia Bianca, ES* Italia e Frecciarossa e Frecciargento**, in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Executive, Premium, l'Area del silenzio e i salottini;
- **sui treni Regionali** nel vestibolo o piattaforma dell'ultima carrozza, con esclusione dell'orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;



- **nelle carrozze letto**, nelle carrozze cuccette e nelle vetture Excelsior, per compartimenti acquistati per intero.

Gli animali ammessi nelle carrozze non possono occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l'accompagnatore dell'animale, unitamente all'animale stesso, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.

Fonte: www.trenitalia.com

Per il trasporto dei cani (escluso il cane guida dei non vedenti) è necessario avere il certificato di iscrizione all'anagrafe canina e il libretto sanitario (o, per i cani dei cittadini stranieri, il "passaporto del cane" in sostituzione di entrambi i documenti) da esibire al momento dell'acquisto del biglietto per l'animale, ove previsto, ed in corso di viaggio. Se trovati sprovvisti a bordo treno, si è soggetti a penalità e si deve scendere alla prima fermata.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di viaggio e sui biglietti: www.trenitalia.com

Le disposizioni di Italo

A bordo di Italo è possibile trasportare animali domestici quali cani di piccola taglia, gatti e altri piccoli animali da compagnia di peso non superiore ai 10 kg custoditi negli appositi trasportini. Recentemente Italo ha permesso l'ingresso anche ai cani non custoditi in trasportino indipendentemente dalla taglia purché il cane sia tenuto sempre al guinzaglio e il proprietario abbia con sé una museruola, rigida o morbida, da far indossare al cane nelle fasi di salita e discesa dal treno e in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, anche durante il viaggio.

I cani devono essere scortati dal documento che ne attesti l'iscrizione all'anagrafe canina.

Nel caso di viaggiatori provenienti dall'estero o diretti fuori dai confini nazionali, cani, gatti e furetti devono essere identificati con microchip (trasponder) e muniti del passaporto europeo di cui al Regolamento (CE) n. 998/2003, laddove applicabile.

Per ulteriori e necessarie informazioni su modalità di trasporto e biglietti:

www.italotreno.it

Gli animali custoditi in trasportino – nella misura di uno a viaggiatore – possono essere alloggiati nelle immediate vicinanze del posto dell'accompagnatore.

I cani guida di ausilio ai viaggiatori ipovedenti o non vedenti viaggiano gratuitamente e senza l'obbligo di museruola.

PARLIAMO ORA DEL LUOGO

IN ITALIA

Nel caso in cui la vostra meta di viaggio sia l'Italia, è giusto sapere che in alcune zone esiste il rischio per il vostro animale di contrarre alcune malattie; queste si differenziano a seconda delle aree geografiche.

Per maggiori informazioni consultate il sito www.lav.it

ALL'ESTERO

Cani, gatti e furetti che viaggiano all'estero accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che se ne assume la responsabilità, devono essere identificati mediante microchip o tatuaggio ed essere muniti di specifico passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia), cioè dello speciale titolo di viaggio che deve sempre accompagnare l'animale nei suoi spostamenti al di fuori dei confini nazionali.

Il documento, previsto dal Regolamento comunitario n. 998 del 2003, riporta i dati anagrafici dell'animale, i dati del proprietario, una sezione relativa agli esami clinici e alle vaccinazioni, in particolare l'antirabbica (obbligatoria per la movimentazione), il numero identificativo del microchip o il tatuaggio. Il tatuaggio per essere ammesso deve essere chiaramente leggibile e applicato prima del 3 luglio 2011, il codice alfanumerico dello stesso deve corrispondere a quello riportato sul passaporto. Se il microchip utilizzato non fosse conforme allo standard Iso 11784, i proprietari dovranno portare con sé l'apposito lettore di microchip. La foto è facoltativa e il costo del rilascio varia da Regione a Regione.

Per ottenere il rilascio del passaporto per i propri cani, gatti o furetti è necessario farne richiesta con largo anticipo rispetto al viaggio al Servizio Veterinario pubblico competente per territorio che provvede al rilascio del relativo documento.



ON THE ROAD

IL CODICE DELLA STRADA



Ai sensi dell'articolo 169 del Codice della Strada è ammesso il trasporto di uno solo animale alla volta e quest'ultimo deve essere gestito in modo da non costituire impedimento per chi guida.

Il trasporto di animali in numero superiore è consentito purché custoditi in apposito contenitore o gabbia oppure nel vano posteriore della vettura separato dal posto di guida da adeguata rete o altro mezzo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.).

Contravvenire a queste modalità di trasporto può costare il pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00 e un punto di penalità che si raddoppia per chi ha la patente da un periodo di tempo inferiore a tre anni. Per quanto riguarda i mezzi a due ruote, decisamente sconsigliati nel caso di viaggio con animale, l'articolo 170 del Codice della Strada ne consente tuttavia il trasporto, ma solo se custoditi in apposita gabbia o contenitore. Gabbia o contenitore non devono sporgere né lateralmente né longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo e non devono impedire e limitare la visibilità del conducente.

GLI ANIMALI VANNO SOCCORSI

Dal 13 agosto 2010 sono in vigore le nuove disposizioni di Legge che introducono per chiunque l'obbligo di fermarsi e soccorrere un animale ferito. Chi non lo fa è punito con sanzione amministrativa.

In assenza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, **chi assiste o è coinvolto in un incidente stradale** provocante danni ad animali, che siano di proprietà o meno, deve contattare il Servizio Veterinario pubblico di competenza territoriale al fine di assicurarne un tempestivo intervento di soccorso. I Servizi Veterinari pubblici devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell'animale


non di proprietà o di proprietà ancora non conosciuta.

Di fronte a **un'omissione di soccorso di animali feriti**, è opportuno anche **coinvolgere le Forze di polizia** (Polizia Stradale Polizia di Stato 113, Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515, Carabinieri 112, Guardia di Finanza 117, Polizie Locali: Municipali, Provinciali chiamando il centralino di Comune o Provincia) e raccogliere il **numero più elevato possibile di prove**. Al fine della **procedibilità** nei confronti di coloro che omettono di prestare soccorso ad animali coinvolti negli incidenti stradali, la **raccolta di materiale probatorio è fondamentale**. Raccogliete più informazioni possibili, come ad esempio **numero di targa** dell'autovettura, effettuate la **registrazione di filmati**, scattate fotografie e/o raccogliete **testimonianze scritte di persone** che hanno assistito al fatto, e presentate tutto alle Forze dell'ordine. Per maggiori informazioni visitate il sito www.lav.it



LE LEGGI CONVIVERE A NORMA

In questa sezione andremo ad approfondire come la legge tutela in Italia gli animali nelle diverse situazioni. Dai comportamenti che dobbiamo rispettare quando decidiamo di vivere con un animale, da ciò che accade in strada - abbandoni, randagismo, traffico di cuccioli - a come tutelarsi nelle diatribe condominiali, a come reagire ai maltrattamenti.



GUINZAGLIO E MUSERUOLA

Per condurre un cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico come vie, parchi, negozi e sui mezzi di trasporto pubblico, si deve rispettare l'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria", che seppur formalmente solo ai fini della prevenzione della rabbia, prevede che il Sindaco debba prescrivere fra l'altro "(...) c) *l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico* (quindi guinzaglio oppure museruola, ndr); d) *l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico (...)*". Ovviamente tali disposizioni non trovano applicazione per il cane di quartiere.

CANE O GATTO SCAPPATO DI CASA

La questione è disciplinata dall'articolo 672 del Codice penale che punisce *l'omessa custodia* e il *malgoverno* di animali. Secondo tale articolo *“chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino a 258,00 euro.”* L'articolo 2052 del Codice civile prescrive che *“il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”*

CANE CHE HA MORSO

Ai sensi del DPR 320 del 1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria” ai fini della prevenzione contro la rabbia il cane deve essere tenuto isolato e in osservazione per 10 giorni presso il canile comunale. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore solo se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti e, in tal caso, l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere della vigilanza da parte del veterinario comunale.

VISITE VETERINARIE

Come già detto, è buona regola far visitare il cane e il gatto periodicamente, almeno una volta l'anno. L'obbligo di assistenza veterinaria è stato sancito dalla Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 1225 del 1999 ha affermato: *“In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.”*

DECESSO DEL CANE O DEL GATTO

Le salme degli animali sono considerate rifiuti speciali e dunque da incenerire. È però possibile, laddove ne esista uno, seppellirle in cimiteri per animali da compagnia. Da pochi anni ne è consentito anche il sotterramento in terreni di privati cittadini, a condizione che il Servizio Veterinario pubblico, opportunamente informato, decida che non vi sono controindicazioni di carattere sanitario all'inumazione. Se invece ci si imbatte in un animale morto per strada, si deve chiamare il Servizio Veterinario pubblico.



COMPORAMENTI VIETATI

TAGLIO DI CODA E ORECCHIE E INTERVENTI ESTETICI

Con l'entrata in vigore il 1 novembre 2011 della **Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia**, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata integralmente con la legge n. 201 del 2010, il taglio di coda e orecchie è vietato.

L'articolo 10 della Convenzione, infatti, vieta gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'asportazione delle unghie e dei denti.

Non sono quindi ammesse deroghe e gli eventuali trasgressori possono incorrere nel reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall'articolo 544-ter del Codice penale *“con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”* a meno che non siano effettuati per motivate ragioni di medicina veterinaria e nell'interesse di un determinato animale oppure per impedirne la riproduzione.

COLLARI ELETTRICI

L'uso di strumenti coercitivi come i collari elettrici o con punte, non solo costituisce un trattamento dannoso sull'animale, poiché lo induce tramite stimoli dolorosi ad assumere determinati comportamenti, ma provoca anche effetti collaterali quali ansia, paura, depressione e aggressività determinandone un'alterazione dell'equilibrio psichico e comportamentale.

Con Sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale *“congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”*, rientra nella previsione di cui all'articolo 727 del Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora articolo 544-ter.

Anche la **Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia** interviene sul tema prevedendo all'articolo 7 il divieto di addestramento con metodi cruenti: *“Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili”*.

IL CONDOMINIO

Come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12028 del 04/12/1993, *“il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva”*.

La detenzione di animali in un condominio può essere dunque vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento e l'assemblea condominiale non può impedirne il possesso neanche se vota a maggioranza.

Una simile delibera risulterebbe illegittima sia ai sensi dell' articolo 1138 del Codice civile - secondo il quale le norme contenute in un regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva - sia per evitare il contrasto anche con la legge nazionale sul randagismo 281/91, la quale, invece, sancisce la tutela degli animali d'affezione e sanziona l'abbandono.

Ferma restando la responsabilità civile del proprietario (o detentore) per qualunque danno cagionato dall'animale, vietare la presenza di animali all'interno di una abitazione privata in un condominio è una decisione che deve essere presa dai condomini all'unanimità. Per deciderne l'allontanamento, quindi, non può essere sufficiente una delibera dell'assemblea approvata a maggioranza semplice, ma occorre l'unanimità dei consensi. Così hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 15 febbraio 2011, n. 3705, in materia di regolamenti condominiali aventi natura contrattuale.

Chi vive con animali oppure è intenzionato in futuro a circondarsi della loro presenza deve quindi fare attenzione, al momento dell'acquisto di un immobile o della stipulazione di un contratto di affitto, affinché il regolamento condominiale non obblighi contrattualmente a privarsi della loro compagnia.

Per quanto riguarda, inoltre, il diritto di uso dell'ascensore o delle scale del condominio, considerate «parti comuni del condominio» (articoli 1102 e 1117 del Codice civile), questo non può essere limitato dal regolamento condominiale, a eccezione come chiarito in precedenza, di regolamento condominiale contrattuale, in quanto inteso a



limitare l'utilizzo che ogni condomino ha diritto di fare delle parti e degli impianti comuni (articolo 1102 del Codice civile). Gli unici limiti all'utilizzo di spazi comuni con animali, sono il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Naturalmente sono sanzionabili le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (articoli 635 e 639 del Codice penale rispettivamente "danneggiamento" e "deturpamento o imbrattamento di cose altrui"). Possibili e auspicati cambiamenti del Codice civile in tema di Regolamenti condominiali (la Camera dei Deputati ha approvato una norma il 4 ottobre 2012) saranno pubblicati sul sito www.lav.it

L'ABBAIO

Come ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 1394 del 6/3/2000 affinché vi sia reato è necessario che *"i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"*. È chiaro dunque come secondo la Suprema Corte, affinché si possa parlare di disturbo alla quiete pubblica, il fastidio deve essere arrecato a una pluralità di persone, altrimenti il fatto non sussiste. E vi è di più: abbaiare per un cane è un diritto esistenziale. Lo ha affermato il giudice di pace di Rovereto in una sentenza emessa a seguito di una richiesta di risarcimento inoltrata da un pensionato nei confronti di un suo vicino di casa i cui dobermann erano incolpati, dall'anziano, di abbaiare continuamente.

Ogni animale del resto ha una sua natura e nel caso del cane questa non si può *"coartare al punto di impedirgli del tutto di abbaiare"*, sul tema dell'abbaio è intervenuta ancora la Suprema Corte con la Sentenza n. 7856 del 26 marzo 2008 che sottolinea però come, in ogni caso, i proprietari devono adottare tutte le cautele necessarie *"per prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne"*.

E il danno non può essere misurato a orecchio: la Legge quadro sull'inquinamento acustico, la 447 del 1995 con i successivi regolamenti attuativi, prevede che nelle abitazioni l'immissione di rumore non sia tollerabile se supera il rumore di fondo "naturale" di cinque decibel durante il giorno e di tre decibel durante la notte. Il danno deve essere quindi misurato attraverso la rilevazione di un tecnico specializzato competente in acustica ambientale, www.euroacustici.org

GATTI E CONDOMINIO

Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare i gatti nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio. I gatti liberi che stazionano e/o vengono alimentati nelle aree condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.

A ribadire il diritto al territorio è il Tribunale Civile di Milano con l'importante sentenza n. 23693 del 30 settembre 2009 che, richiamandosi alla legge 281/91, riconosce come i gatti siano *“animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio radunandosi in gruppi denominati colonie feline, pur vivendo in libertà sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro habitat ovvero quel territorio, o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna norma di legge né nazionale, né regionale proibisce di alimentare i gatti randagi nel loro habitat. Secondo detta normativa, i gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo”*.

Naturalmente, per tutelare i gatti e promuovere una convivenza corretta con la colonia, chi se ne prende cura deve prestare la propria opera in maniera ragionevole e responsabile nell'assoluto rispetto di luoghi e persone, cercando di recare il minor disturbo possibile. Ciò si realizza anche somministrando il cibo in orari stabiliti senza lasciare contenitori e carte a terra, eccetto una ciotola di acqua.



L'ABBANDONO DI ANIMALI



L'abbandono è un'azione umanamente atroce e deplorabile, oltre a essere un reato che in base all'articolo 727 del Codice penale, prima parte, come innovato dalla legge 189/04, è punito con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda sino a 10.000 euro.

Chi abbandona un animale non solo commette un reato ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo. Spesso gli animali disorientati e terrorizzati vagano in strada mettendo a repentaglio la loro vita e quella degli automobilisti, causando numerosissimi incidenti.

SE ASSISTETE A UN ABBANDONO

L'unico modo per arginare il fenomeno dell'abbandono - oltre alla prevenzione e all'informazione - è la denuncia. Se doveste trovarvi nella situazione di assistere a un caso di abbandono, fate sentire la vostra voce subito. Cercate di raccogliere più dati possibili (prendete la targa, fate fotografie e filmati) e rivolgetevi subito alle autorità. **Ricordate che l'abbandono deve essere denunciato a un qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale.**

L'ABBANDONO DEI GATTI

Si parla sempre dell'abbandono dei cani e spesso ci si dimentica dei gatti. Molti sono portati a credere che un gatto lasciato in strada, in un cortile o in prossimità di una colonia felina sia in grado di gestire bene la sua "libertà", ma non è così. Il felino abituato a vivere in famiglia è fortemente antropizzato, non si adatterà facilmente alla nuova situazione e andrà incontro a tante difficoltà e a morte per fame, freddo o incidenti stradali.

Va inoltre ricordato che anche l'abbandono di un gatto è un reato.

DIRITTO ALLE CURE

Gli animali hanno diritto alle cure anche dopo la morte del proprietario. A stabilirlo è un'innovativa e importante sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto colpevole del reato di abbandono di animali un uomo che alla morte della sorella aveva allontanato da casa e dal giardino adiacente i gatti di proprietà della donna.

La Sentenza n. 181 del 2011 afferma che non solo il proprietario può essere l'autore dell'abbandono di animali, ma anche chiunque detenga gli animali occasionalmente. La cura degli animali, si legge nella sentenza, deve essere garantita *“da parte di chiunque, per le più disparate ragioni, possa trovarsi in una condizione di appartenenza anche occasionale, dalla quale deriva giocoforza un dovere nei confronti dell'animale stesso”*.

Secondo il Tribunale di Roma, l'uomo denunciato dalla LAV che si era anche costituita parte civile nel processo, sebbene si fosse *“trovato in modo del tutto improvviso ed inaspettato in una relazione detentiva nei confronti dei gatti della sorella, è stato investito in via fattuale di un obbligo di accudimento nei confronti degli animali, ciò proprio in forza della successione ereditaria dell'appartamento, ove tali esseri avevano ricevuto cure e attenzioni amorevoli, si da potersi ritenere inscindibile il rapporto tra questi ultimi e il luogo della loro stabile vita familiare nel quale appunto, l'imputato si è trovato a succedere”*.

COME AIUTARE UN CANE VAGANTE

Fermatevi e avvicinatelo con prudenza e mai in maniera diretta. Controllate se ha una medaglietta o un tatuaggio (per il microchip è necessario avere un lettore).

In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario è obbligatorio **denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario pubblico**. La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato, vi sollevierà dall'illecito di eventuale appropriazione indebita e servirà a perseguire il responsabile dell'eventuale abbandono.

Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza - pubblica o privata convenzionata - competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.



Potrà essere la struttura, in assenza di posto o prendendo atto dell'esplicita volontà della persona che l'ha trovato, a predisporre un affidamento provvisorio in attesa che le indagini chiariscano se il ritrovamento sia frutto di un abbandono o uno smarrimento.

Chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo "proprietario" e sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa. Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri, per evitare un possibile incidente automobilistico, chiamate immediatamente la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (tel. 113). Per le strade urbane contattate la Polizia locale presso il centralino del Comune o della Provincia.

COME AIUTARE UN GATTO VAGANTE

L'iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante, ma è necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente a passeggio.

Attenzione: a differenza del cane, per il gatto non sussiste l'obbligo di iscrizione all'anagrafe e quindi non deve necessariamente avere un contrassegno di riconoscimento. Solo i gatti che hanno il "Passaporto europeo per animali da compagnia" devono avere obbligatoriamente il microchip.

COME AIUTARE UN ANIMALE DOMESTICO IN DIFFICOLTÀ

Valgono le indicazioni fornite per il vagante, ma per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamate i Vigili del Fuoco al numero 115.

COME AIUTARE UN CANE O UN GATTO FERITO

Avvicinatelo sempre, se le condizioni lo permettono, con grande cautela e calma. In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale se l'animale non è di proprietà o è di proprietà non conosciuta. I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell'animale. Il

mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio. Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall'articolo 16 del Codice Deontologico della categoria: *“Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”*.

Esistono manuali utili per il primo soccorso del cane e del gatto.

COME AIUTARE UN ANIMALE SELVATICO IN DIFFICOLTÀ

La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. Le Regioni, le Province Autonome e le Province devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell'attività di terzi, per il recupero degli animali selvatici. Quindi, nel caso in cui ne troviate uno in difficoltà, contattate la Polizia Provinciale competente per territorio, oppure il Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515, che vi metterà in contatto con la stazione del Corpo Forestale più vicina al luogo di ritrovamento.

Per soccorsi in **situazioni particolari** (tetti, alberi, cunicoli) chiamate i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.

Se l'animale selvatico è in **mare** chiamate la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 che per cetacei e tartarughe è in collegamento con strutture di ricovero e cura.

Se l'animale selvatico è considerato pericoloso, oltre a una forza di Polizia si deve chiamare il Servizio Veterinario Azienda ASL.

SFAMARE I RANDAGI

Alcune amministrazioni tentano di proibire di alimentare i randagi, ma il Consiglio di Stato, già nel 1997, si è pronunciato sul divieto di somministrazione di cibo annullando l'ordinanza emessa dal Sindaco di Galliate (Novara) e rilevando come *“nessuna norma di legge, né statale né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro “habitat”, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio”* e inoltre come *“l'ordinanza impugnata viola anche l'articolo 2 della legge 14.8.1981, n. 281 (legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), secondo cui lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i*



maltrattamenti e il loro abbandono”.

Sul tema si è espresso anche il TAR della Puglia. Nel marzo del 2009, oltre a riconoscere come la somministrazione di alimenti agli animali possa essere svolta anche nel rispetto delle norme igieniche e secondo i principi di civile convivenza, il tribunale amministrativo ha riconosciuto - a ragione - come il divieto di somministrazione di cibo possa incidere sulle condizioni di sopravvivenza degli animali, facendo così cadere su di loro effetti che vanno addebitati solo ed esclusivamente a comportamenti scorretti di alcuni cittadini, che comunque ben possono essere individuati e sanzionati. E non solo, l'Ordinanza di sospensione del TAR specifica come *“la mancanza di cibo può comportare un peggioramento delle condizioni degli animali, tale da determinare una perdita dell'abitudine del contatto con le persone ed una contestuale, specie con riferimento ai cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando così un reale pericolo per la cittadinanza”.*

Come riconosciuto dal Pretore di Siracusa, Dr. V. Di Domenico, con una importante sentenza, cibare gli animali randagi non solo non è vietato, ma è da considerarsi un atto di civiltà.





Oltre 50 mila cani si preparano a essere abbandonati.

Abbandonare qualsiasi animale è un reato (articolo 727 del codice penale).



IL TRAFFICO DI CUCCIOLI



La strada è il luogo dove ogni anno camion pieni di cuccioli di razza - si parla di 200/300 mila - nati nell'Est Europa e strappati prematuramente alle madri, giungono in Italia, diventano italiani e riempiono i negozi. I trafficanti li pagano pochi soldi. Il prezzo finale arriva fino a 20 volte quello all'origine. **Il traffico di cuccioli è un giro d'affari stimato in almeno 300 milioni di euro l'anno.**

Le condizioni di salute dei cuccioli spesso sono precarie. Molti muoiono nel tragitto o prima di essere venduti, altri si ammalano nelle case di chi li ha acquistati.

SE IL CUCCIOLO MUORE DOPO L'ACQUISTO

Se avete scelto di comprare un cucciolo, invece di adottare un animale, e questo è morto, potete fare molto per ostacolare comunque il traffico. Fate una segnalazione scritta a un **organo di Polizia giudiziaria** (in particolare Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, NAS) e al Servizio Veterinario pubblico competente per territorio raccontando l'accaduto e allegando tutta la documentazione a supporto: prova di acquisto, analisi e documentazione medico veterinaria, certificato di morte e possibilmente il referto dell'esame necroscopico effettuato presso un istituto pubblico referenziato come gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

La segnalazione può essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno o andando direttamente presso il Comando della Polizia giudiziaria chiedendo che siano disposti controlli per accertamenti presso il negozio.

Con il certificato di morte dell'animale che ne attesti la causa del decesso e una prova della vendita è possibile eventualmente attivare anche un'azione civile per danno patrimoniale (spese veterinarie, valore economico del cane o del gatto) e danno esistenziale (sofferenza subita a causa della perdita) allegando, oltre alla prova di acquisto e al certificato di morte, i referti veterinari e l'eventuale, ma decisamente utile, referto dell'esame necroscopico.

SE IL CUCCIOLO SI AMMALA

L'acquisto e la vendita di animali sono disciplinati dal Codice civile che considera questi ultimi alla stregua di "cose". Nel caso in cui dopo l'acquisto insorgano patologie che non dipendono da fattori successivi all'atto della vendita, dovete segnalare il fatto entro otto giorni dalla scoperta della malattia al venditore. Gli otto giorni partono dal momento in cui il veterinario di fiducia formula la diagnosi e ne dà comunicazione al proprietario. Una volta notificato il problema al venditore, meglio attraverso lettera raccomandata, se non si raggiunge un accordo, è consigliabile consultarsi con un legale per valutare l'opportunità di adire a un'azione civile. Occorre dunque conservare prova dell'atto di acquisto e la documentazione di tutte le spese sostenute (ricevute delle visite, scontrini di farmaci, esami di laboratorio esterni). Il termine per iniziare un'azione legale è fissato entro un anno dalla consegna dell'animale (termine di prescrizione).

LA LEGGE CONTRO IL TRAFFICO

La Legge n. 201, entrata in vigore il 4 dicembre 2010, ha introdotto il reato di traffico illecito di animali da compagnia che prevede la reclusione da tre mesi a un anno e la contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel nostro Paese cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale, delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. La stessa pena si applica anche a chiunque trasporta, cede o riceve cani o gatti introdotti in Italia sprovvisti dei suddetti requisiti.

La Legge codifica, inoltre, la fattispecie di introduzione illecita di animali da compagnia. Le condotte sanzionate sono in parte analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito di animali da compagnia ma, a differenza del reato, non presuppongono la condizione generale del fine di lucro necessaria invece per l'applicazione del reato stesso, né i requisiti dell'attività organizzata o reiterata.

La pena prevista è il pagamento di una sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale privo del sistema di identificazione individuale e da 500 a 1000 euro se il cane o il gatto è introdotto in violazione della legislazione vigente.

Una sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro è prevista anche per ogni animale trasportato o ceduto, introdotto in Italia non identificato e/o in violazione dei requisiti previsti dalla normativa.

Anche voi avete però un ruolo importantissimo per contrastare tali illegalità preferendo sempre le adozioni dai canili, gratuite e importantissime per contrastare la piaga dell'abbandono.



BRUTTE SORPRESE SULLA STRADA

I BOCCONI AVVELENATI

Le esche al veleno ogni anno causano la morte - tra dolori atroci - di migliaia di animali selvatici e domestici. Lo scopo di questi preparati è l'eliminazione degli animali ritenuti nocivi, concorrenziali per la caccia o per l'agricoltura o semplicemente fastidiosi.

È ovviamente una pratica illegale che colpisce non solo la specie per la quale vengono approntati, ma tutti gli individui legati nella stessa catena alimentare. Anche i danni all'ambiente sono di grande entità. La stricnina, ad esempio, rimane molto a lungo nei tessuti delle vittime, innescando una lunga successione di morti, inquinando suolo e falde acquifere.

Negli ultimi anni sono inoltre sempre più numerosi i decessi di animali domestici, colpiti dai micidiali preparati anche nelle strade, nelle piazze, nei parchi pubblici, in giardini privati e tra le colonie feline.

La farcitura letale può celarsi ad esempio in palline da tennis, salsicciotti, polpette, teste o colli di gallina, uova, frittatine di castagne e altri composti golosi per gli animali. Il veleno è nascosto, ecco perché gli animali ci cascano. La gamma dei veleni utilizzati è molto varia e comprende sostanze facilmente reperibili in commercio, come topicidi, pesticidi, diserbanti o persino semplici liquidi anticongelanti e componenti d'importazione, quali cianuro e stricnina, di cui esiste un vero e proprio smercio clandestino.



ATTENTI AI SINTOMI

Come accorgersi che un animale ha ingerito del veleno?

- La stricnina agisce direttamente sul sistema nervoso centrale e di conseguenza sulla muscolatura, provocando una tipica rigidità

caratterizzata da estensione degli arti, schiena incurvata, orecchie erette, rime labiali contratte all'indietro, pupille dilatate, cianosi delle mucose. Il decesso avviene per anossia, causata dallo spasmo dei muscoli respiratori: durante l'agonia, l'animale rimane cosciente.

- Il topicida, in genere, svolge un'azione anticoagulante. Il decesso dell'animale, in questo caso, avviene a causa di emorragie interne e non è immediato: pallore alle mucose, respirazione difficoltosa, stato di grave prostrazione sono sintomi di questo tipo di avvelenamento.
- Il fungicida, l'acaricida e l'insetticida agiscono non solo per ingestione, ma anche per inalazione.
- Il veleno presente nei comuni liquidi antigelo provoca il blocco delle funzioni renali e poi la morte.
- Il cianuro agisce anche solo per inalazione e paralizza gli organi respiratori, provocando danni irreversibili al sistema nervoso centrale.

COME DIFENDERSI

L'attenzione è ovviamente la regola numero uno.

I luoghi pericolosi sono:

- le immediate vicinanze delle aziende faunistico-venatorie o di protezione della fauna o di caccia autogestita;
- i boschi dove si raccolgono i tartufi;
- le vicinanze di coltivazioni collinari e montane.

In tutte queste zone è buona norma, durante le passeggiate, applicare la museruola al proprio cane: un boccone può essere inghiottito in un attimo e quell'attimo può essere fatale.

COSA FARE IN CASO DI POSSIBILE AVVELENAMENTO

Naturalmente contattate subito il veterinario.

In caso di estrema necessità, e **sempre sotto consiglio del medico** con il quale ci siamo messi in contatto, può essere utile far vomitare l'animale somministrando acqua calda molto salata, oppure della chiara di uovo montata a neve. Bisogna cercare di mantenere il soggetto calmo e non somministrare mai latte.

È sempre utile rivolgersi anche al Centro Veleni più vicino.



ESPONETE DENUNCIA

I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati perché la legge mette a disposizione un importantissimo strumento per sconfiggere il fenomeno: la denuncia.

La normativa è chiara:

- la fauna selvatica è protetta dallo Stato;
- diffondere veleni è espressamente vietato dalla legge sulla caccia (L.N. 157/92 articolo 21, che prevede un'ammenda fino a € 1549,37) nonché dalle leggi sanitarie (articolo 146 T.U. Leggi Sanitarie, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un'ammenda da € 51,65 fino a € 516,46);
- contro il maltrattamento e l'uccisione di animali è in vigore la legge 189 del 2004.

Per la denuncia ci si può rivolgere a qualsiasi Forza di polizia (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Polizia Provinciale, Polizia Municipale).

La denuncia, oltre a rendere possibile l'identificazione e la punizione degli avvelenatori, testimonierà la gravità del problema e renderà meno difficile il percorso per fermare gli avvelenatori.

Anche nel caso di rinvenimento di materiale sospetto occorre attivarsi tempestivamente segnalandone subito la presenza a una Forza di polizia nazionale o locale (Corpo Forestale, Polizia Municipale e Provinciale, Carabinieri, ecc.) e al Servizio Veterinario pubblico.

COSA FARE NEL CASO DI DECESSO DELL'ANIMALE

Ai sensi dell'Ordinanza «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9-3-2012, il proprietario o il detentore di un animale deceduto ha l'obbligo di darne segnalazione alle Autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di avvelenamento.

È comunque molto importante presentare una denuncia anche in caso di:

- morte per avvelenamento di animali non di proprietà;
- ingestione di sostanze tossiche o nocive, da parte di animali selvatici o domestici;
- avvelenamento senza decesso dell'animale.

MINACCE DI AVVELENAMENTO

Denunciate anche la minaccia di avvelenamento: ci sono i termini per

l'articolo 544-bis del Codice penale e per infrazione delle normative previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie relative alla distribuzione di sostanze velenose.

In particolare è consigliabile:

- compilare una denuncia scritta firmata da tutti i cittadini interessati;
- depositarla direttamente in Procura, oltre che da Carabinieri e Corpo Forestale;
- sollecitare ogni tanto, meglio se con il supporto di un legale, l'andamento delle indagini.

È necessario descrivere nel dettaglio tutti i fatti e, se dovesse succedere qualcosa agli animali, occorre conservare i referti veterinari che ne attestano l'ingestione o la morte così da poterli allegare alle segnalazioni.

L'ORDINANZA MINISTERIALE

Avvelenare un animale è un reato ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, cioè rispettivamente uccisione e maltrattamento di animali. Dal 9 marzo 2012 è inoltre in vigore la nuova Ordinanza «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati». L'Ordinanza vieta a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. Il provvedimento vieta anche la detenzione l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

Per approfondimenti sull'Ordinanza e sul fenomeno dei bocconi avvelenati visitate il sito www.lav.it



UCCISIONE E MALTRATTAMENTO DI CANI E GATTI

Gli animali sono ancora purtroppo oggetto delle peggiori violenze: uccisi attraverso i metodi più atroci, sepolti vivi, torturati, usati come palline da football, freddati con armi da fuoco.

La crudeltà è sintomo di un atteggiamento culturale che vede gli animali come cose, oggetti inanimati da usare e sfruttare, su cui ribadire il dominio. Si tratta di un comportamento eticamente inaccettabile, sbagliato perché trascura la natura vera dell'animale, essere senziente capace di percepire piacere e dolore, dotato di aspettative e di vita relazionale ed emotiva. L'animale pensa, sente, comunica, interagisce, mostra gioia e paura.

La brutalità verso gli animali è socialmente pericolosa perché conduce a una rimozione della sensibilità che, oltre a costare la sofferenza e la vita agli animali, potrebbe sfociare anche in violenza sugli uomini, come dimostrato da numerosi studi.

LA LEGGE

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2004, i responsabili dei maltrattamenti venivano puniti con una semplice contravvenzione.

Con l'entrata in vigore della legge n. 189/04 *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, maltrattare gli animali è finalmente diventato un delitto e Forze dell'ordine e Magistratura hanno a disposizione uno strumento di repressione per punire chi maltratta e uccide animali. E i proprietari debbono prestare nei confronti degli animali



la stessa attenzione, cura e diligenza che normalmente usano verso i bambini. Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione che, con **Sentenza n. 21805/2007**, ha confermato la condanna per la violazione dell'art. 727 del Codice penale a carico di un allora ventisettenne che aveva trascinato il suo cane con l'autovettura per oltre un chilometro, poiché non si era accorto che, nel ripartire, il guinzaglio era rimasto impigliato nella portiera.

NEL DETTAGLIO

UCCISIONE

L'articolo 544-bis del Codice penale punisce con la reclusione da 4 mesi a 2 anni chiunque per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale. La norma introdotta non prevede distinzione tra animale proprio e animale altrui, né distingue le diverse modalità impiegate per causarne il decesso. Anche l'uccisione di animali attuata da veterinari all'interno di canili e gattili per ragioni non ammesse dalla legge può essere considerata uccisione senza necessità e pertanto punibile ai sensi dell'articolo 544-bis del Codice penale. Ne è una conferma la condanna emessa dal Tribunale di L'Aquila il 29 marzo 2007, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 3395 del 7 ottobre 2011, a carico di due veterinari dell'ASL alla pena di due mesi e 10 giorni di reclusione, con pena sospesa, poiché imputati *“di aver, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, per crudeltà o senza necessità, (...) cagionato la morte di nove cuccioli di cane”*. I nove cuccioli, tutti sanissimi, erano stati uccisi mediante iniezione di Tanax, decisione che, a detta degli imputati, era stata presa a causa della mancanza di posti in canile e della necessità di strutture adeguate per *“la tutela del loro benessere”*. Una linea, ha però dichiarato il giudice, che *“non si può minimamente condividere”*.

MALTRATTAMENTO

Reclusione da tre mesi a diciotto mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro è la pena prevista per il reato di maltrattamento di animali - articolo 544 ter del Codice penale - nei confronti di chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue



caratteristiche etologiche. Come dimostrato da varie sentenze della Corte di Cassazione, non è necessario che dal maltrattamento derivi una vera e propria lesione all'integrità fisica. Configurano, infatti, il reato di maltrattamento *“anche quelle condotte (...) che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore”* (Cass. Pen. Sez. III 28 novembre 2007, n. 44287). Ai sensi della nuova normativa non è necessaria la volontà di infliggere sofferenza, anche solo psicofisica, a un animale, per puro compiacimento o sadismo o che questo riporti una lesione all'integrità fisica, *“potendo la sofferenza”, “consistere in soli patimenti”* (Cass. Pen. Sez. III, 7/1/2008 n. 175).

ANCHE QUESTI SONO MALTRATTAMENTI. E SONO PUNIBILI

- Catena corta e tale da impedire il movimento
- Assenza di cuccia o riparo dalle intemperie
- Cattive condizioni fisiche e/o igieniche
- Incuria e trascuratezza
- Patologie non curate
- Non regolarità nella somministrazione del cibo
- Assenza di acqua

Queste condotte rappresentano situazioni di maltrattamento o detenzione incompatibile, rispettivamente ai sensi degli articoli 544-ter e 727 comma 2 del Codice penale che punisce - con l'arresto fino ad un anno o con ammenda da 1.000 a 10.000 euro - chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttrici di gravi sofferenze.

Segnalate alle autorità competenti, corpi di Polizia nazionale e Polizia locale la contravvenzione di tali norme.

DENUNCIATE I MALTRATTAMENTI

Perché i reati contro gli animali non rimangano impuniti è necessario il contributo di tutti i cittadini.

Se assistete a un episodio di maltrattamento attivo o a condotte che provocano o espongono gli animali a sofferenze, ricordate che avete a disposizione un importante strumento. Esponete denuncia a un qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale oppure al Servizio Veterinario pubblico avendo cura di fornire informazioni dettagliate e riferimenti precisi di date ed eventi, eventuali nominativi e indirizzi.

Se accade di essere presenti mentre il **reato viene commesso** è ovviamente necessario chiedere telefonicamente l'intervento di una Forza di polizia nazionale o locale.

La Forza di polizia non può rifiutarsi di intervenire perché incorrerebbe nel reato di omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del Codice penale).

COME DENUNCIARE

La denuncia deve contenere i dati del denunciante, una precisa esposizione dei fatti, l'indicazione dei responsabili o gli elementi che possano condurre all'individuazione di essi (nel caso di denuncia «contro ignoti»), i nomi di eventuali testimoni, cioè persone che hanno assistito ai fatti, infine la data e la sottoscrizione.

Si compila su un foglio di carta semplice in duplice copia, la seconda delle quali è necessaria per farsi attestare l'avvenuta presentazione.

Deve includere la clausola «chiedo di essere informato riguardo eventuali richieste di proroghe delle indagini preliminari ed eventuali richieste di archiviazione ai sensi degli articoli 406 e 408 c. p. p.».

Deve essere depositata a mano o con raccomandata a/r, presso la segreteria della Procura o presso un qualsiasi ufficio di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato dello Stato, Guardia di Finanza, Polizie Municipale e Provinciale) che sono tenuti non solo a riceverla, ma a predisporre gli opportuni accertamenti.

Nei casi di inerzia degli organi di Polizia giudiziaria, che non vogliono ricevere la denuncia o che si dichiarano «incompetenti» a trattare questioni inerenti gli animali, tale condotta può essere segnalata ai superiori e al Procuratore della Repubblica.

LA CONFISCA

In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, con affidamento dello stesso ad associazioni o enti che ne facciano richiesta.



ORGANI COMPETENTI IN MATERIA DI ANIMALI

COMUNI (SINDACO)

Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale.

Le responsabilità del Comune sono:

- assicurare la tutela di tutti gli animali;
- vigilare sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti a loro tutela anche avvalendosi della Polizia Municipale;
- identificare e registrare in anagrafe canina, attraverso il Servizio Veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio comunale e quelli presenti nelle strutture di ricovero pubbliche e convenzionate;
- dotare la Polizia municipale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile;
- attuare piani di controllo delle nascite di cani e gatti;
- provvedere al risanamento dei canili comunali e alla realizzazione di rifugi, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- assicurare il mantenimento degli animali randagi;
- gestire canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati;
- promuovere le adozioni degli animali randagi e garantire nelle strutture di ricovero per animali convenzionate con soggetti privati la costante presenza delle associazioni di volontariato (comma 371 dell'articolo 2, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244);
- garantire il servizio di pronto soccorso come servizio integrativo a quello eventualmente già svolto dal Servizio Veterinario pubblico;
- vigilare sulle strutture di ricovero degli animali pubbliche e private;
- riconoscere la figura del cane di quartiere.

Nel caso di avvelenamento di animali di specie domestica o selvatica deve:

- impartire immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti;
- provvedere, entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento;
- far segnalare con apposita cartellonistica l'area di pericolo;
- predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

Il Sindaco, in base al D. P. R 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" è la massima autorità sanitaria a livello locale e ha il potere di:

- emettere ordinanze;
- emettere provvedimenti di sequestro amministrativo (o sanitario) e confisca;
- rilasciare l'autorizzazione sanitaria per le attività di canile assumendosi la responsabilità del controllo sulla struttura;
- annullare le sanzioni in ambito sanitario comminate dalle ASL, sulla base di eventuali memorie difensive presentate dal sanzionato.

IL SERVIZIO VETERINARIO PUBBLICO (LA ASL)

La Sanità Pubblica Veterinaria opera per discipline specialistiche.

Eccone i compiti:

- controllo della popolazione (sterilizzazione chirurgica) delle colonie feline, dei cani ospitati nei canili e dei cani reimmessi sul territorio come cani di quartiere;
- vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, rifugi e gattili;
- identificazione e contestuale registrazione in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip;
- tenuta e aggiornamento dell'anagrafe canina di competenza territoriale;
- rilascio del passaporto europeo per animali da compagnia;
- vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d'affezione;
- invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio delle spoglie di animali domestici e selvatici deceduti per sospetto avvelenamento e di ogni altro campione utile per la diagnostica;



- controllo sul rispetto della normativa in materia d'igiene, sanità, sicurezza e benessere animale, con possibilità di diffidare, sanzionare e/o sequestrare.

Spetta inoltre alla ASL:

- comunicare all'Autorità Giudiziaria di qualsiasi violazione al Codice penale riscontrata nello svolgimento delle proprie funzioni, quindi anche denunciando maltrattamenti o episodi di detenzione incompatibile (i medici veterinari ASL svolgono anche funzioni di Polizia Giudiziaria);
- stipulare intese con gli enti e le associazioni protezioniste per la gestione delle colonie di gatti che vivono in libertà;
- garantire il servizio di pronto soccorso 24 ore su 24.

LA ASL PUÒ:

- emettere sanzioni;
- emettere diffide;
- impartire prescrizioni;
- procedere al sequestro sanitario di una struttura;
- procedere al sequestro preventivo di animali maltrattati o detenuti in maniera incompatibile.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Si tratta di una funzione esercitata da tutti i corpi quali Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale e Polizie Municipali.

LE SUE COMPETENZE SONO:

- prendere notizia dei reati. La Polizia giudiziaria ha il dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Deve, dunque, adoperarsi nella ricerca di informazioni, non solo attingendole da fonte esterna, ma anche di propria iniziativa e in via del tutto autonoma e indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle indagini, la Polizia Giudiziaria deve continuare la propria attività con il solo obbligo di mantenere informato il magistrato;
- impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (la Polizia

giudiziaria deve evitare la consumazione dell'evento lesivo; se il reato è in via di consumazione deve interromperla; se è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo status quo ante a favore della parte lesa);

- ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su ordine del Pubblico Ministero);
- assicurare le fonti di prova (la Polizia giudiziaria deve individuare e assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici).

LE ASSOCIAZIONI

Non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di polizia. Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste e possono farle proprie. Alcune di esse hanno in alcune zone Guardie zoofile volontarie e servizi di intervento. Il contatto con loro è sempre consigliato.



NUMERI

UTILI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

06 790991 www.izslt.it

UFFICI VETERINARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (UVAC E PIF)

<http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=uffici&id=78>

<http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=uffici&id=80>

ANAGRAFE CANINA NAZIONALE

<http://www.salute.gov.it/caniGatti/paginaMenuCani.jsp?menu=anagrafe&lingua=italiano>

CENTRI DI RECUPERO FAUNA SELVATICA

www.recuperoselvatici.it/principale.htm

Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu

Via Aldrovandi 2, Villa Borghese, Roma 06.3201912

Centro Recupero Sperlonga Località

Villa di Tiberio - 04029 Sperlonga (Latina) 338.1906209 tartarughe marine

Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu

Corso Matteotti 169, 04100 Latina 0773.484993

Centro Recupero Fauna Giardino Faunistico Pian dell'Abatino

Via Capofarfa 50, Poggio San Lorenzo (Rieti) 0765.884472 49.2360510/1/2/3

CRAS della Riserva Naturale Lago di Vico

Via Cassia Cimina Km 12, 01032 Caprarola (Viterbo) 320.4304119

Centro Recupero Sabaudia

c/o Direzione Parco Nazionale del Circeo, Via Carlo Alberto 107

Sabaudia (Latina) 0773.511385

Recupero Lipu Viterbo

0761.678622-678032-613076

ROMA CITTÀ

ASL ROMA A

(Municipi 1-2-3-4)
www.aslrma.com

ASL ROMA B

(Municipi 5-7-8-10)
www.aslromab.it

ASL ROMA C

(Municipi 6-9-11-12)
www.aslrmc.it

ASL ROMA D

(Municipi 13-15-16-Fiumicino)
www.aslromad.it

ASL ROMA E

(Municipi 17-18-19-20)
www.asl-rme.it

ROMA PROVINCIA

ASL ROMA F

Bracciano
Civitavecchia
Rignano Flaminio
www.aslrmf.it

ASL ROMA G

Colleferro
Guidonia
Monterotondo
Palestrina
Subiaco
Tivoli/Villa Adriana
www.aslromag.info

ASL ROMA H

Anzio
Ariccia
Montecompati
Pomezia
Velletri
www.aslromah.it

Per avere informazioni aggiornate su strutture, indirizzi, orari e telefoni relativi ad anagrafe canina, rilascio del passaporto europeo per animali da compagnia, colonie feline, segnalazioni e tutto ciò che è di pertinenza del Servizio Veterinario pubblico è opportuno consultare le pagine del sito della ASL di interesse in quanto potrebbero variare nel tempo.

A queste informazioni si accede visitando la pagina dipartimenti. Nel caso della ASL Roma E occorre consultare la pagina "Area cittadini" mentre nel caso della ASL Roma F sono contenute nel documento "Carta dei Servizi".



CANI E GATTI: ISTRUZIONI DI CONVIVENZA

LA PROVINCIA DI ROMA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

CREDIT

Provincia di Roma

Dipartimento V
Risorse agricole ed ambientali
Servizio 1 Ambiente
(Aree protette - parchi regionali)
Via Tiburtina 691 - 00159 Roma

Dirigente del Servizio

Arch. Rosanna Cazzella
email: r.cazzella@provincia.roma.it

Ufficio Tutela Animali

Dott.ssa Francesca Finocchiaro
email: f.finocchiaro@provincia.roma.it
Tel. 06 67663315

LAV

Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma
email: info@lav.it
Tel. 06 4461325 Fax 064461326

Ideazione e coordinamento editoriale

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

Testi

Ilaria Innocenti
Responsabile nazionale
settore cani e gatti - LAV

Progetto grafico e Illustrazioni

Angelo Orsini

finito di stampare nel mese di Ottobre 2012

La pubblicazione è disponibile

in formato pdf, scaricabile dai siti:
<http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/ambiente/studi-e-pubblicazioni/22236>
e
www.lav.it

Richiesta e ritiro copie:

- presso il Centro di documentazione ambientale del Servizio
email: s.candiloro@provincia.roma.it
Fax: 06 67663196
- presso la Sede Nazionale LAV
Viale Regina Margherita, 177 - Roma
email: info@lav.it

La pubblicazione sarà in distribuzione anche durante le manifestazioni della Provincia di Roma, fino ad esaurimento scorte.



INDICE

Prefazione

Aurelio Lo Fazio Assessore alle Politiche dell'Agricoltura

Rosanna Cazzella Dirigente Servizio 1 Dipartimento V

Introduzione

Gianluca Felicetti Presidente LAV

Adottare un cane o un gatto	pag. 4
Vivere con un cane o un gatto	pag. 6
Prendersi cura di un cane o un gatto	pag. 12
Viaggiare con un cane o un gatto	pag. 14
On the road. Il Codice della Strada	pag. 18
Le leggi. Convivere a norma	pag. 20
L'abbandono di animali	pag. 26
Il traffico di cuccioli	pag. 32
Brutte sorprese sulla strada. I bocconi avvelenati	pag. 34
Uccisione e maltrattamento di cani e gatti	pag. 38
Organi competenti in materia di animali	pag. 42
Numeri utili	pag. 46



CANI E GATTI:

ISTRUZIONI DI CONVIVENZA

LA PROVINCIA DI ROMA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI



www.lav.it

www.provincia.roma.it